

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Dell'Associazione MAPASS**



L'anno 2021 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 16:00 in Via Luna e sole n. 20 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione MAPASS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

E ATO COSTITUTIVO

- 1) Modifica statutaria per adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 (art. 101,co.2)
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori: vedi registro presenze (allegato A)

Prende la parola il Presidente Paolo Paba il quale constatata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su designazione unanime dei presenti viene nominato segretario Marco Cossu

Il Presidente dell'assemblea fa presente ai soci intervenuti che occorre variare lo statuto sociale, per adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 art. 101 co.2 (Codice del Terzo Settore) e permettere all'associazione di rientrare nell'ambito degli enti del terzo settore.

Le modifiche si rendono necessarie anche ai fini dell'iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale la cui iscrizione permetterà la trasmigrazione nel futuro RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) nella sezione dedicata alle associazioni di promozione sociale.

Il Presidente, inoltre, comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

L'Assemblea dopo ampia discussione e dopo aver analizzato tutte le modifiche ed integrazioni proposte, all'unanimità

Delibera

di approvare tutte le modifiche e di adottare un nuovo testo di Statuto sociale che al presente Verbale si allega sotto la lettera B), dal Presidente letto ai presenti.

Prima di sciogliersi l'assemblea conferisce mandato al Presidente perché provveda a tutte le formalità dipendenti dal presente atto presso l'Agenzia delle entrate e la Regione.

Non essendovi altro di cui discutere l'assemblea si chiude alle ore 17:20

Il Presidente

Il Segretario

All. A): Registro presenti

All. B): Nuovo statuto sociale **E ATO COSTITUTIVO**

REGISTRATO A SASSARI
Il 26/07/2021 al n. 1573 Serie 3
Esatte Euro ESENTE



Conti nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni.

- la durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente del terzo settore, sentito l'ufficio di cui all'articolo 45 del DLGS 117/2017.
- l'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolamentata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;

I presenti deliberano inoltre che l'Associazione sia denominata "MAPASS A.P.S." con sede legale in Sassari (SS) via Luna e sole, n. 20 e sede secondaria in Sassari (SS) via Morandi, n. 5 e nominano i seguenti signori a componenti il Consiglio Direttivo, che durerà in carica per i primi tre anni se non sarà modificato in successive apposite elezioni:

Presidente: Paolo Paba

Vice Presidente: Elisa Cossu

Segretario: Marco Cossu

Alle ore 18,00 non avendo null'altro da deliberare la riunione ha termine.

Il Presidente
Paolo Paba

Il Segretario
Marco Cossu



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "MAPASS."

Titolo I Costituzione e Finalità

Art. 1 Costituzione

È costituita con sede in Sassari (SS) in via Luna e sole n. 20 n. un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro, che assume la denominazione di "MAPASS". Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS o nei Registri considerati equivalenti. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art.101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione ai Registri delle associazioni di promozione sociale attualmente previsti dalla specifica normativa di settore.

L'impiego nella denominazione sociale dell'espressione "associazione di promozione sociale" e/o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione ai registri sopra esposti.

Nel caso in cui l'associazione non fosse più iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o agli altri registri delle associazioni di promozione sociale, non potrà utilizzare la formulazione "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS".

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma



associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto.

L'associazione si propone di rispondere in maniera concreta alle esigenze imposte da un nuovo e sempre più emergente bisogno: il cosiddetto "Diversity Management". La gestione delle differenze è infatti, per l'Associazione, l'essenza stessa della propria attività e ne costituisce la primaria fonte di arricchimento. A tutti, compatibilmente alle proprie caratteristiche, professionalità ed esigenze, vengono affidati compiti di varia natura in un percorso formativo che porti i soci stranieri ad integrarsi completamente con gli altri membri dell'Associazione, le donne e gli uomini a collaborare sotto il principio della totale uguaglianza e parità di ruoli e trattamento, i giovani e gli anziani a collaborare in un percorso volto ad una formazione reciproca, costante e continua (long-life learning), basata sullo scambio di conoscenze ed esperienze che porti tutti a una crescita costante e ad un arricchimento professionale nonché personale e sociale.

Per una totale e costruttiva gestione delle differenze, viste sempre in un'ottica positiva di pari opportunità che le valorizzi e le renda indispensabili, l'associazione potrà avviare corsi per mediatore linguistico-culturale con docenti e alunni italiani e stranieri, in modo da permettere uno scambio costruttivo ed efficace sia a livello umano che a livello professionale. Proprio per valorizzare le diverse culture, gli alunni del corso potranno nel contempo essere docenti, il che permetterà il totale appianamento delle differenze culturali e un rapporto didattico "alla pari", fondamentale per valorizzare le conoscenze e le esperienze degli alunni/docenti stranieri, così come quelle degli alunni/docenti italiani in un percorso linguistico, giuridico e sociale volto alla formazione di figure professionali che faranno dell'accoglienza e della già citata gestione delle differenze un'attività svolta in maniera professionale e coerente con le leggi nazionali, comunitarie ed internazionali.

L'Associazione, inoltre, si basa per l'organizzazione delle sue attività e la gestione delle stesse, sui principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e, in particolare, sugli articoli 18, 19, 26 e 27 proponendosi, nell'azione quotidiana di attività teorica e pratica, di garantire a tutti i soci un eguale trattamento, una pari opportunità nell'espressione di idee, obiettivi e valori che conferiscano all'azione dell'associazione un'apertura totale a tutti i principi culturali espressi dall'eterogeneità dei soci e degli alunni, siano essi italiani o stranieri, uomini o donne, giovani o anziani. Nello svolgimento dell'attività didattica inoltre, ad ogni alunno dovrà essere garantito lo stesso livello di attenzione e di ascolto; non sarà accettata né tollerata alcuna discriminazione in base a criteri di etnia, lingua, cultura o religione e, in particolare, in ambito del corso per mediatori linguistico-culturali, la conoscenza e la condivisione di culture "altre" e la piena percezione del concetto di "libertà individuali" saranno intese come essenziali e percepite come strumento insostituibile di crescita e arricchimento. Come impone la già citata Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, anche nella programmazione e nella gestione di tutte le attività didattiche dell'Associazione:

L'istruzione dovrà essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa dovrà promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

(Cit. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948, art. 26 par.II)

MAPASS presterà la massima attenzione alle tematiche ambientali non solo attuando comportamenti di rispetto e sostegno all'ambiente, ma inserendo anche nei corsi di lingua esercizi che comprendano testi e brani in lingua straniera volti a promuovere non solo l'apprendimento puramente linguistico, ma la stessa coscienza ambientale e la conoscenza delle



differenze nella gestione delle politiche ambientali nei diversi Paesi del Mondo. MAPASS contribuirà alla riduzione dei rifiuti facendosi carico di raccogliere libri e altri oggetti da riciclare nelle attività di autofinanziamento. L'Associazione, insieme ad altre organizzazioni potrà attuare progetti di valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale e artistico della Sardegna. MAPASS potrà promuovere, organizzare e partecipare inoltre, ad eventi e manifestazioni all'aria aperta, volti a incontrare la popolazione nelle zone verdi, in un ambiente aperto e sereno che portino la popolazione a vivere attivamente gli spazi della propria città.

L'Associazione "MAPASS A.P.S." si propone di incentrare la propria azione in ambito di: immigrazione, sociale, culturale, linguistico, qualificazione e riqualificazione professionale, editoriale, ambientale, educativo e rieducativo nei confronti dei giovani e di pari opportunità.

SETTORE IMMIGRAZIONE

MAPASS per il raggiungimento di tale scopo proporrà:

1. L'organizzazione di corsi di lingua e cultura italiana per stranieri e non.
2. Accoglienza degli immigrati per fornendo informazioni e consulenza.
3. L'organizzazione di corsi al fine di formare le figure professionali in grado di svolgere la funzione di mediazione linguistica e soprattutto di orientamento interculturale, cioè decodificare valori, modi di pensare e di interpretare il mondo, comportamenti e stili di vita, di utilizzare le proprie conoscenze linguistiche e culturali e la propria capacità relazionale ed empatica per meglio interpretare ed esprimere le caratteristiche e i bisogni degli stranieri, porsi da "ponte" tra gli immigrati stranieri e i servizi e/o popolazione del Paese di accoglienza. Il mediatore interculturale è un operatore capace di ricercare punti di contatto e di comunicazione tra extracomunitari, cittadini italiani, istituzioni pubbliche.
4. L'organizzazione di corsi di lingua e cultura degli altri paesi del mondo per consentire agli immigrati la continuazione con la cultura di origine e come strumento di condivisione e integrazione per gli italiani;
5. L'organizzazione di corsi di sostegno e recupero scolastico per ragazzi stranieri socialmente svantaggiati;
6. L'organizzazione di corsi a domicilio per ragazzi stranieri pazienti in strutture ospedaliere;
7. La stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici e privati, finalizzate alla realizzazione degli obiettivi statutari e/o per la gestione e conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statutari.
8. L'espletamento di attività educative e rieducative nei confronti di ragazzi stranieri minori degli anni 18, anche in collaborazione con i Servizi sociali e il Ministero di Giustizia;
9. L'espletamento di attività educative, formative e di riqualificazione professionale rivolte a minori e adulti vittime di tratta e di sfruttamento;
10. La collaborazione con le Università e gli altri Enti preposti per studi e ricerche in materia di immigrazione.
11. Qualsiasi altra iniziativa didattica per la diffusione delle lingue straniere con lo scopo di contribuire a migliorare la cultura e l'integrazione fra i popoli.
12. Potrà proporre attività promozionali, raccolte fondi, manifestazioni per finanziare le attività didattiche e sociali nei confronti degli immigrati.
13. Potrà organizzare convegni e seminari tesi a favorire e migliorare l'integrazione con gli immigrati;
14. Potrà sostenere attività di indagine e di ricerca finalizzate alla realizzazione dello scopo istituzionale dell'Associazione.
15. Potrà fornire consulenza legale per gli aspetti connessi alla immigrazione.
16. Potrà organizzare stages formativi per giovani stranieri anche in collaborazione con Università e ONG.
17. Potrà esercitare Attività di mediazione interculturale per le adozioni internazionali.
18. Potrà esercitare attività di Promozione e valorizzazione della multiculturalità.
19. Potrà partecipare alla presentazione di progetti per la valorizzazione delle differenze



culturali e per la piena realizzazione dei principi di pari opportunità fra italiani e stranieri.

20. Potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici al fine di fornire un servizio di mediazione linguistica e interculturale per conto degli stessi.

SETTORE SOCIALE

MAPASS per il raggiungimento di tale scopo proporrà di attuare:

- 1) corsi di recupero e/o di sostegno scolastico per ragazzi socialmente svantaggiati segnalati dai servizi sociali.
- 2) corsi a domicilio per ragazzi italiani pazienti in strutture ospedaliere;
- 3) attività educative e rieducative nei confronti di minori degli anni 18, anche in collaborazione con i Servizi sociali e il Ministero della Giustizia;
- 4) attività formative, rieducative e di recupero nei confronti di adulti
- 5) attività di recupero di soggetti socialmente svantaggiati provenienti dal settore delle Dipendenze della ASL.
- 6) in collaborazione con la ASL e il Dipartimento di salute mentale: promuovere attività di riabilitazione e di riqualificazione di soggetti socialmente svantaggiati.
- 7) In collaborazione con il Ministero della Giustizia: promuovere iniziative orientate all'acquisizione di nuove competenze per i cittadini in esecuzione penale esterna, favorendone la frequenza di attività culturali, formative e didattiche e incentivare l'interesse verso un'attiva partecipazione alla vita sociale e culturale; favorire l'ampliamento di una significativa rete sociale di riferimento;
- 8) la stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici e privati, finalizzate alla realizzazione degli obiettivi statuari e/o alla presentazione di progetti finalizzati al reperimento di fondi.
- 9) Raccolte fondi, attività promozionali, manifestazioni per finanziare l'attività dell'Associazione in campo sociale e/o da destinare per determinate categorie socialmente svantaggiate.
- 10) Collaborazioni con Le Università e gli altri Enti preposti per studi e ricerche in materia di emigrazione.

SETTORE LINGUISTICO

MAPASS per il raggiungimento di tale scopo proporrà di attuare:

1. l'organizzazione di corsi di lingue e culture dei popoli al fine di migliorare la comunicazione e l'integrazione delle diverse culture.
2. la stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici e privati, finalizzate alla realizzazione degli obiettivi statuari e/o per la gestione e conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statuari.
3. La collaborazione con Enti per traduzioni, interpretariato, mediazione linguistica, guida turistica e accompagnamento turistico.
4. altre iniziative didattiche per la diffusione delle lingue straniere con lo scopo di contribuire a migliorare la cultura e l'integrazione fra i popoli.
5. l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze, mostre, concerti, esposizioni, cineforum, eventi, spettacoli e altre manifestazioni di valenza culturale, sociale e artistica;
6. l'organizzazione di viaggi e di soggiorni di istruzione, sportivi e religiosi anche per stranieri;
7. promuovere con ogni mezzo viaggi culturali e gemellaggi nei paesi aventi lingua diversa dall'italiano.

SETTORE CULTURALE – ISTRUZIONE

MAPASS per il raggiungimento di tale scopo proporrà di attuare:

1. corsi su argomenti di carattere culturale o ricreativo o di formazione.
2. la stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici e privati, finalizzate alla realizzazione degli obiettivi statuari e/o per la gestione e conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statuari.
3. l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze, mostre, esposizioni, concerti, cineforum, eventi, spettacoli e altre manifestazioni di valenza culturale, sociale e artistica;



SETTORE QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

MAPASS per il raggiungimento di tale scopo proporrà di attuare:

1. corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti di lingue;
2. stages formativi per l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri e delle lingue straniere agli italiani.
3. la stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici e privati, finalizzate alla realizzazione degli obiettivi statuari e/o per la gestione e conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statuari.

SETTORE EDITORIALE

MAPASS per il raggiungimento di tale scopo proporrà di attuare:

La pubblicazione di libri, riviste, cataloghi, depliant e materiale vario di interesse culturale, linguistico, religioso, scientifico e storico a stampa e/o in formato elettronico, multimediale o audiovisivo suscettibile anche di uso didattico, finalizzato al finanziamento della associazione e alla valorizzazione delle competenze dei soci.

SETTORE AMBIENTALE – STORICO – ARTISTICO

MAPASS per il raggiungimento di tale scopo proporrà di attuare:

1. la tutela, la conservazione, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, sportivo, ambientale e delle tradizioni, usi e costumi della Sardegna e la loro divulgazione anche attraverso iniziative con le Scuole di ogni ordine e grado, le Università ed altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private;
2. la stipula di apposite convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e private, finalizzate alla realizzazione degli obiettivi statuari e/o per la gestione e conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statuari.
3. l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze, mostre, esposizioni, concerti, cineforum, eventi, spettacoli e altre manifestazioni di valenza culturale, sociale e artistica.

SETTORE GIOVANI – ISTRUZIONE -EDUCAZIONE

premessa:

In attuazione dei principi costituzionali del diritto all'istruzione e di solidarietà sociale l'Associazione si prefigge di promuovere e valorizza l'inserimento nelle attività di volontariato di minori dai 10 ai 17 anni che operano dietro la supervisione e la responsabilità dei genitori (o dei tutori o del Tribunale per i Minorenni). In tale ambito favorisce:

1. attività educative e rieducative nei confronti di minori degli anni 18, anche in collaborazione con i Servizi sociali e il Ministero della Giustizia;
2. attività di socializzazione e di valorizzazione dei minori, anche in collaborazione con altre associazioni di tutela dell'infanzia.
3. la stipula di apposite convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e private, finalizzate all'attuazione di progetti di recupero di minori a rischio, progetti di rieducazione attraverso le attività di volontariato, progetti per evitare la dispersione scolastica e per il recupero delle competenze.
4. Corsi di recupero e/o sostegno scolastico per ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori finalizzati al recupero delle competenze, migliorare e favorire l'integrazione dei ragazzi non italiani, evitare la dispersione scolastica, rafforzare le competenze acquisite.
5. l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze, mostre, esposizioni, concerti, cineforum, eventi, spettacoli e altre manifestazioni atti a promuovere la tutela dei minori e a valorizzare l'attività di volontariato come strumento di educazione e di rieducazione.
6. Progetti per la prevenzione del razzismo in ambito scolastico, di educazione alla multiculturalità, valorizzazione delle differenze e promozione delle pari opportunità fra uomini e donne e fra italiani e stranieri.
7. Progetti atti ad educare alla convivenza con gli altri valorizzando l'aspetto civile, civico e della legalità, con lo scopo di sensibilizzare alla cittadinanza attiva.

SETTORE PARI OPPORTUNITA'



MAPASS per il raggiungimento di tale scopo proporrà di attuare:

1. la diffusione dei principi di pari opportunità fra uomini e donne e di valorizzazione della differenza di genere.
2. la promozione delle culture di genere;
3. la valorizzazione delle differenze.
4. La promozione e valorizzazione della multiculturalità.
5. progetti per la piena realizzazione dei principi di pari opportunità fra italiani e stranieri.
6. progetti atti a favorire la conciliazione fra le responsabilità familiari e quelle professionali.
7. Progetti atti a valorizzare la professionalità delle donne straniere e/o alla riqualificazione delle professionalità delle donne straniere.

SETTORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MAPASS per il raggiungimento di tale scopo proporrà di attuare:

1. progetti di cooperazione internazionale, finalizzati ad attività di scambio e valorizzazione fra il territorio sardo e i paesi in via di sviluppo.
2. Raccolte fondi e attività finalizzate al finanziamento di progetti di cooperazione.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con privati e altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente statuto

TITOLO II Attività esercitate

Art. 4 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà esercitare e organizzare in via principale attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in



via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art. 5 Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà esercitare e organizzare inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, potrà esercitare e organizzare le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi e ai soci dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 del decreto legislativo 117/2017; si precisa pertanto che lo svolgimento di tale attività sarà vincolata all'adesione dell'associazione ad un ente di promozione sociale di carattere nazionale;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto



legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.

Titolo III Funzionamento

Art. 7 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 8 Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art.9 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 23 del presente statuto.



Art.10 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente statuto;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.11 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art.12 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 21 del presente statuto, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art.13 Adesione all'Associazione

Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto della Rete Associativa cui l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione. La deliberazione di ammissione deve



essere comunicata all'interessato entro 30 giorni e deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di esservi eletti. Il diritto di voto dei soci minorenni si intende esercitato dal/dai genitore/i che esercita/no la patria potestà ovvero da chi ne fa le veci.

Art. 14 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.

Art.15 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della rete Associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 16 Cessazione del tesseramento

I soci cessano di essere tesserati per l'associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;



d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione e/o della rete associativa cui l'associazione aderisce in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

Competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari della rete associativa cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari della rete associativa cui l'associazione aderisce, il socio può ricorrere agli organi statutari competenti di tale rete associativa, con le modalità previste dallo statuto della stessa.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 17 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 18 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di



- adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- In via straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata e, in particolare, sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare all'atto costitutivo e/o statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione

Nel convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, può attivare modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti deve essere socia dell'Associazione. I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.;



- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 20 Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispose per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 21 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita al superamento dei limiti di cui al co.1 art.31, inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, nei casi previsti dall'articolo 31 del CTS, l'Associazione nominerà un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 22 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Art. 23 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

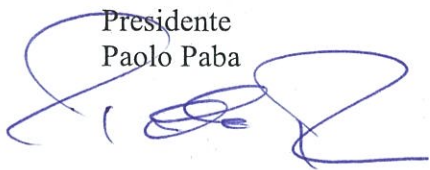
Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Presidente
Paolo Paba



Segretario
Marco Cossu

